

Richiesta di una relazione ai Presidenti delle Corti di appello sull'attuazione dell'esonero concesso ai componenti del Consiglio giudiziario.

(Deliberazione del 26 ottobre 2005)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 ottobre 2005, ha adottato la seguente delibera:

"Vista la risoluzione del 14 marzo 2002, approvata dall'assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura, con la quale è stata prevista la possibilità per i componenti del Consiglio giudiziario di fruire dell'esonero parziale del lavoro giudiziario ordinario in misura differenziata per consentire agli stessi di svolgere adeguatamente i loro compiti istituzionali;

rilevato che il Consiglio con la stessa risoluzione ha deliberato:

- di ripartire, ai soli fini della misura dell'esonero, i ventisei distretti di Corte di appello nelle seguenti quattro fasce dimensionali:

1) Prima fascia: distretti con meno di 150 magistrati professionali in pianta organica (Campobasso, Perugia, Potenza, Caltanissetta, Trento);

2) Seconda fascia: distretti con pianta organica compresa fra 150 e 250 magistrati professionali (Messina, Trieste, Ancona, L'Aquila, Reggio Calabria, Salerno, Brescia);

3) Terza fascia: distretti con pianta organica compresa fra 251 e 500 magistrati professionali (Cagliari, Lecce, Catanzaro, Genova, Bari, Catania, Venezia, Bologna, Firenze, Palermo);

4) Quarta fascia: distretti con pianta organica superiore a 500 magistrati professionali (Torino, Milano, Roma, Napoli);

- di fissare la misura dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario nelle seguenti misure:

1) esonero fino al 10% per i componenti elettivi effettivi dei Consigli giudiziari inclusi nella prima fascia;

2) esonero fino al 20% per i componenti elettivi effettivi dei Consigli giudiziari inclusi nella seconda fascia;

3) esonero fino al 30% per i componenti elettivi effettivi dei Consigli giudiziari inclusi nella terza fascia;

4) esonero fino al 40% per i componenti elettivi effettivi dei Consigli giudiziari inclusi nella quarta fascia;

(esonero esteso anche ai componenti supplenti dei Consigli giudiziari in ragione delle modalità di partecipazione previste dall'autoregolamento interno)

- di rimettere ai Consigli giudiziari la determinazione della misura dell'esonero parziale per i componenti elettivi nei sopra indicati;

- di riservare alla Assemblea plenaria, previa istruttoria della Settima Commissione consiliare competente, l'approvazione di tutte le determinazioni assunte in materia di esonero parziale, che verranno proposte nelle forme delle variazioni tabellari in modo da prevedere modalità ispirate a criteri oggettivi e predeterminati;

rilevato che il par. 81 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2004-2005 prevede:

"81.1. - La proposta tabellare deve altresì indicare i magistrati nominati al Consiglio giudiziario quali componenti effettivi o supplenti, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio superiore della magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata dalla circolare del 14 marzo 2002.

81.2. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato."

Richiamata la risoluzione del 22 giugno 2005 nella parte relativa al ruolo dei Consigli giudiziari quale organo locale di autogoverno:

“Le innovazioni ora sinteticamente illustrate non escludono, tuttavia, la necessità di una più approfondita riflessione sui numerosi e impegnativi compiti che gravano sull’organo locale di autogoverno, compiti considerevolmente incrementati negli ultimi anni (basti ricordare, ad esempio, alla delibera del 30 luglio 2003 che ha integrato e modificato la circolare 22 maggio 1985 sui pareri per le progressioni nelle qualifiche e alla recente circolare dell’1 febbraio 2005 che ha reso operativi i prelievi a campione dei provvedimenti da valutare nell’ambito dei medesimi procedimenti).

La gravosità di tali compiti, frutto della necessaria valorizzazione del ruolo del Consiglio giudiziario, richiede un evidente, notevole incremento dell’impegno dei componenti di tale organo, che devono essere messi in condizione di svolgere in modo rigoroso, esauriente e tempestivo i loro compiti: tali compiti non possono e non devono essere ritenuti accessori rispetto al lavoro giudiziario, ma, al contrario, prioritari perché incidono complessivamente sull’efficacia dell’autogoverno e sul buon andamento dell’amministrazione della giurisdizione.

In questa prospettiva, si colloca l’opportunità di una rivisitazione complessiva della disciplina dell’esonero del lavoro giudiziario, demandando a tal fine – attraverso il Comitato di Presidenza - alla competente commissione consiliare:

a) la verifica della congruità dell’entità dell’esonero attualmente previsto, che per quanto riguarda in particolare i distretti di maggiori dimensioni (quelli rispetto ai quali si è spesso constatato il tempo estremamente lungo per la redazione dei pareri) potrebbe risultare inadeguato;

b) la verifica dell’effettività dell’esonero dal lavoro giudiziario e la valutazione circa l’opportunità di introdurre strumenti di verifica costante di tale effettività; risulta infatti necessario evitare che le problematiche derivanti dall’esonero dei componenti dei Consigli giudiziari e dai carichi del lavoro giudiziario non siano affrontate con i necessari rimedi organizzativi, ma si traducano appunto nella ineffettività della disciplina sull’esonero”

ritenuto che l’esonero parziale dal lavoro dei componenti del Consiglio giudiziario è strumento indefettibile e irrinunciabile per il buon funzionamento dell’organo di autogoverno e che la sua concreta applicazione, essendo disposta con provvedimento di variazione tabellare, è demandata al dirigente dell’ufficio interessato che ne deve curare la piena e concreta operatività;

considerato che occorre verificare le concrete attuazioni delle previsioni suddette alla luce dei sempre più impegnativi contributi che l’organo decentrato di autogoverno è tenuto a fornire;

ritenuto che appare opportuno richiedere una relazione ai Presidenti di Corte di appello dei ventisei distretti sulla congruità dell’esonero attualmente previsto, sull’attuazione della suddetta disciplina, nonché sulla effettività dell’esonero da parte dei componenti dei Consigli giudiziari;

delibera

di richiedere ai Presidenti delle Corti di appello, con l’ausilio dei dirigenti degli uffici, di fare trasmettere alla Settima Commissione consiliare, entro il 30 novembre 2005, una relazione:

a) sulla congruità dell’esonero attualmente concesso ai componenti del Consiglio giudiziario;

b) sull’attuazione della disciplina dell’esonero in esame precisando, per ciascun componente:

- l’adozione o meno del provvedimento di esonero;
- l’entità dell’esonero riconosciuto;
- le modalità relative alla concreta applicazione dell’esonero **in riferimento alle funzioni tabellari svolte** (riduzione di turni, di udienze, di assegnazioni o altro), con la espressa comparazione con il carico di lavoro ordinario precedentemente assegnato al magistrato;
- la concreta ed integrale fruizione dell’esonero da parte del componente del Consiglio giudiziario.

Alla relazione saranno allegate le variazioni tabellari adottate e le attestazioni dei dirigenti degli uffici interessati in ordine ai punti indicati alla lett. b) con le eventuali osservazioni del componente del Consiglio giudiziario."